

Allegato "C" ai nn. 51.097/21.494 rep./racc.

STATUTO ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE PROGETTO ALEPE'-COSTA D'AVORIO - ETS"

Art.1 Denominazione, sede e durata

1. E' costituita l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE PROGETTO ALEPE'-COSTA D'AVORIO - ETS"**, avente la natura di ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n.117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.
2. La sede legale dell'ente è in Sarego (VI). Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.
3. L'ente può istituire centri, sedi secondarie in Italia e all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 Carattere dell'Associazione

1. L'Associazione ha carattere volontario, non è confessionale, né partitica e non ha scopo di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà civile, sanitaria e sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale rientranti tra quelle indicate dall'art. 5 del D.lgs. 2 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e specificatamente:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) dell'art. 5 del CTS;
 - b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, di cui alla lettera n) dell'art. 5 del CTS;
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS, di cui alla lettera u) dell'art. 5 del CTS.
2. L'Associazione non persegue finalità di lucro.
3. L'Associazione, per il conseguimento delle sue finalità, potrà acquistare beni mobili e immobili, alienare, trasformare, permutare il proprio patrimonio immobiliare, stipulare contratti e convenzioni, ricevere donazioni, raccogliere fondi nel rispetto della normativa applicabile, assumere e licenziare personale, predisporre strumenti che riterrà convenienti allo svolgimento delle attività di interesse generale.
4. L'Associazione ha la possibilità di aggregarsi con altre istituzioni che perseguono scopi analoghi, simili o complementari, nelle forme consentite dalla legislazione di settore.
5. In via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle stesse, l'Associazione potrà svolgere "attività diverse" rispetto a quelle

che costituiscono il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" dovranno essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS, **in particolare:**

- a) rilasciare garanzie bancarie stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione,
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
 - c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parti delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
 - d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e) costituire ovvero concorrere alla costituzione sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - f) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione;
 - g) avvalersi dell'opera di volontari o di associazioni di volontariato;
 - h) ogni attività diversa stabilita dal consiglio di amministrazione.
- L'associazione potrà esercitare attività d'impresa al fine di rinvenire somme necessarie per il perseguimento dei propri fini. La attività eventualmente svolta dovrà necessariamente rivestire carattere accessorio. In nessun caso i ricavi derivanti da tale attività potranno essere superiori alle entrate di natura non corrispettiva.

Art.3 Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità assistenziali e di solidarietà sociale nel senso più ampio del termine, incentrate nella ricerca di donazioni di beni di vario tipo da destinarsi in primis alle strutture sanitarie, scolastiche, assistenziali della Missione delle suore Dorotee di Alepè, in secondo luogo alla popolazione della regione di Alepè, o più in generale alla popolazione Ivoriana e ad altre Organizzazioni umanitarie, educative, sanitarie e sociali della Costa d'Avorio e all'Ospedale di Alepè in Costa d'Avorio.

L'Ospedale di Alepè in Costa d'Avorio è stato costruito con il determinante contributo economico di numerosi donatori volontari coordinati dall'Ufficio pastorale Missionario della Diocesi di

Vicenza.

L'Opsedale è stato inaugurato nel dicembre 2003 e risulta in parte dedicato alla memoria di Don Giacomo Bravo, già parroco della Parrocchia di Ognissanti di Arzignano e Direttore dell'Ufficio Pastorale Diocesano, tragicamente perito in Sudan nel corso di una sua Missione.

Con la dizione "beni di vario tipo", sopra utilizzata, si intende in particolare indicare: risorse economiche, materiali e strumentazioni sanitarie nuove o usate, medicinali, mobili, suppellettili, vestiario, materiali per costruzioni ed impiantistica tecnica sanitaria o comunque di utilità ad impieghi igienici e civili, mezzi di locomozione e quant'altro verrà richiesto dalle Suore Dorotee o, in subordine, da altre Organizzazioni Missionarie Cattoliche presenti in loco e ritenute necessarie alla popolazione locale.

Si potranno anche ricercare offerte per Adozioni a distanza di bambini assistiti dal Centro di Educazione Alimentare delle Suore Dorotee o per giovani e del loro Educando.

L'Associazione intende perseguire gli scopi istituzionali anche al di fuori del territorio nazionale.

Art.4 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- a) dalla somma inizialmente assegnata all'associazione dai soci fondatori;
- b) dalla quota associativa versata da ciascun associato all'atto della costituzione dell'Associazione;
- c) dalle quote sociali che dovranno essere versate da eventuali nuovi associati che entrassero a far parte dell'Associazione;
- d) dai contributi di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- f) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità assistenziali, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

E' fatto divieto, anche in modo indiretto, di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati esclusivamente ad incremento del patrimonio e per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 5 Associati

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dall'art. 21 del Codice del terzo Settore e secondo criteri ispirati a chiari principi etici e morali e attitudine al volontariato.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione, che attualmente ammonta ad Euro 10,00 (dieci) e che potrà essere annualmente modificata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto il proprio recesso entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il recesso ha effetto immediato e non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non ha diritto di ripetere quanto versato.

La qualità di associato è tramissibile per atto inter vivos e a causa di morte, previa ammissione del Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Il contributo non è mai rimborsabile, neanche in ipotesi di recesso per giusta causa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso od esclusione.

Il recesso dell'Associato deve essere comunicato al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote associative o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

Art. 6 Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ove l'Ente si avvalga di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Pre quanto non previsto si rinvia all'art. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

Art.7 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Art. 8 Assemblea

1. Gli associati formano l'Assemblea.

2. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o da almeno 3 (tre) Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, ove nominato.

3. L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

4. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- alla nomina e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore, ove previsti;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto;
- alla modifica del regolamento dei lavori assembleari;
- allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intedesse sottoporre.

5. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato a ciascun associato a mezzo di strumenti di comunicazione che garantiscano la prova della ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta

elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza dalla persona designata dall'Assemblea. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente ad un associato a meno che non siano assolute dal notaio.

7. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

8. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

9. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

10. Ai sensi dell'art. 24 del Codice del Terzo settore hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

11. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

12. Si applicano in quanto compatibili i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile.

Art. 9 Quorum

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

2. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'adunanza di secondo convocazione

3. Per le modifiche del presente statuto è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati;

4. Per le delibere di scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e in quelle di approvazione del bilancio.

Art.10 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette.
2. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieligibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
5. Prevede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
6. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
7. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio sindacale delle società per azioni.
8. Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, da sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.
9. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
10. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta contenente l'indizione del giorno, dell'ora, el luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedita a mezzo strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione o sempre a mezzo strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.
12. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

13. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

14. In caso di conflitto d'interessi si applica l'art. 2475 ter codice civile, come richiamato dall'art. 27 del codice del terzo settore.

15. Si applicano i commi 3, 6 e 7 dell'articolo 26 del CTS.

Art. 11 Rappresentanza

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esegue le delibere del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Art. 12 Organo di controllo e revisore legale

1. L'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire. La vigilanza sull'attività dell'Associazione, prevista dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, è affidata ad un Organo di Controllo anche monocratico.

2. Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31 del d.lgs 117/2017 o per decisione facoltativa del Consiglio di Amministrazione è prevista anche la nomina di un Revisore legale.

L'incarico della revisione legale può altresì essere affidato all'Organo di Controllo a condizione che tutti i suoi membri o il soggetto monocratico siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

3. All'Organo di Controllo ed al Revisore Legale viene attribuito un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

4. L'Organo di Controllo resta in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione. Anche il Revisore legale e il Controllore unico, se nominati in alternativa all'organo collegiale, restano in carica per il medesimo periodo.

5. I componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore legale, se nominati, dovranno avere i requisiti previsti dall'articolo 2397 e 2409-bis del codice civile.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul corretto funzionamento.

7. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'ossequanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore e che contenga l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari persone fisiche.

8. I componenti dell'Organo di Controllo, o il Controllore unico e, se nominato, il Revisore legale, dovranno provvedere al controllo ed alla verifica della gestione dell'Associazione in ottemperanza alle rispettive indicazioni degli articoli 30 e 31 del D. Lgs.117 del 3 luglio 2017 e delle altre disposizioni di legge e di ogni loro ispezione redigeranno apposito verbale da trascriversi nel libro verbali del Collegio stesso conservato presso la sede dell'Associazione.

9. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10. I componenti l'organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Art. 13 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Ove ne ricorrono i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c..

Art. 14 Esercizi sociali e bilanci

1. L'esercizio associativo è annuale, con inizio il 1° (primo) gennaio e conclusione il 31 (trentuno) dicembre.

2. Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 (trentuno) dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

3. Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; possono essere accantonati a riserve patrimoniali con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del presente statuto.

4. Il Bilancio verrà depositato presso il Registro Unico del Terzo settore.

5. L'Associazione adotta le scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, tenute a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

5. Si applicano gli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 Libri sociali

1. L'Associazione terrà:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea, in cui verranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle delibere dell'organo di controllo, tenuto a cura del medesimo organo di controllo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale dovrà dare consenso l'esame entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

Art. 16 Estinzione e scioglimento

Spetta all'Assemblea deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dell'organo di liquidazione e decidere la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nel rispetto e nei limiti degli articoli ai 25 e 9 del D.Lgs. 117/2017 e dell'articolo 27 del codice civile.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto secondo quanto deciso dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti, sempre nei limiti dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 Norma finale - Norma di Rinvio

1. Il presente statuto entra in vigore con l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, nonché le norme del Codice del Terzo.

F.to: Giuseppe Rossetto

Giuseppe Curreri - Notaio -

Io sottoscritto dottor Giuseppe Curreri, notaio in Montecchio Maggiore, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta. Montecchio Maggiore, Piazza Marconi n. 18, il ventidue dicembre duemilaventitre.

Firmato digitalmente: GIUSEPPE CURRERI Notaio